

# Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell'aviazione (OMSA)

del 20 luglio 2009 (Stato 15 maggio 2016)

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),  
d'intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia,*

visti gli articoli 122a capoverso 4, 122b capoverso 1, 122c capoverso 1 e 122d dell'ordinanza del 14 novembre 1973<sup>1</sup> sulla navigazione aerea (ONA); in esecuzione del regolamento (CE) n. 300/2008, e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998<sup>2</sup> e (UE) n. 1035/2011<sup>3</sup> nelle versioni vincolanti per la Svizzera conformemente ai numeri 4 e 5 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999<sup>4</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo,<sup>5</sup>

*ordina:*

## Sezione 1: Campo d'applicazione e diritto applicabile

### Art. 1

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina, per le misure di sicurezza nell'aviazione secondo il regolamento (CE) n. 300/2008 in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e gli articoli 122a–122d ONA:<sup>6</sup>

- a. i compiti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) e del comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione;
- b. i requisiti per i programmi di sicurezza degli esercenti di aeroporto e delle imprese di trasporto aereo;
- bbis.<sup>7</sup>i requisiti per il sistema di gestione della sicurezza dei fornitori di servizi della sicurezza aerea;

RU **2009** 3699

<sup>1</sup> RS **748.01**

<sup>2</sup> Nuova espessione giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU **2016** 1269). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>3</sup> Nuova espessione giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU **2016** 1269). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>4</sup> RS **0.748.127.192.68**

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU **2012** 5541).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU **2016** 1269).

<sup>7</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU **2012** 5541).

- c.<sup>8</sup> l'autorizzazione da parte dell'UFAC;
- d. i compiti degli organismi di controllo indipendenti;
- dbis.<sup>9</sup>i compiti degli organismi di formazione esterni in relazione alla formazione dei responsabili della sicurezza o degli istruttori;
- e. le misure in caso di particolare minaccia;
- f. il finanziamento delle misure;
- g. le misure agevolate per determinati esercenti di aeroporto e imprese di trasporto aereo.

<sup>2</sup> Nell'ambito della presente ordinanza il campo d'aviazione di San Gallo-Altenrhein viene considerato un aeroporto.

## **Sezione 2: Autorità competente e comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione**

### **Art. 2<sup>10</sup>**          Autorità competente

L'UFAC è l'autorità competente per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del programma nazionale di sicurezza nell'aviazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 300/2008.

### **Art. 3**              Comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione

<sup>1</sup> Il comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione (comitato) coordina le attività dei vari organismi che partecipano all'elaborazione e all'attuazione del programma nazionale di sicurezza nell'aviazione. Esso ha in particolare i seguenti compiti:

- a. esaminare l'entità della minaccia;
- b. definire le priorità in materia di controlli di sicurezza;
- c. esprimere un parere in merito al programma nazionale di sicurezza nell'aviazione e ad altre misure rilevanti per la sicurezza;
- d. valutare l'efficienza e gli effetti dei controlli di sicurezza adottati;
- e. garantire lo scambio di informazioni, in particolare sulle decisioni delle organizzazioni internazionali competenti in materia di sicurezza.

<sup>2</sup> Il comitato è composto di rappresentanti:

- a. dell'UFAC;

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU **2012** 5541).

<sup>9</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012 (RU **2012** 5541). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU **2016** 1269).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU **2012** 5541).

- b. dell'Ufficio federale di polizia;
- c. dell'Amministrazione federale delle dogane;
- d. dei competenti organi di polizia cantonali;
- e. degli esercenti di aeroporto interessati;
- f. delle imprese di trasporto aereo svizzere interessate;
- g. delle imprese di servizi di assistenza a terra;
- h. dei fornitori di servizi della sicurezza aerea;
- i.<sup>11</sup> del Servizio di ricerca scientifica dell'Istituto forense di Zurigo;
- j.<sup>12</sup> del settore del trasporto aereo.<sup>13</sup>

<sup>3</sup> L'UFAC nomina i membri d'intesa con l'Ufficio federale di polizia. A seconda dei temi trattati può prevedere la partecipazione di ulteriori persone.

<sup>4</sup> L'UFAC dirige il comitato.

<sup>5</sup> Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno.

### Sezione 3:

### **Obblighi degli esercenti di aeroporto, delle imprese di trasporto aereo e dei fornitori di servizi della sicurezza aerea<sup>14</sup>**

#### **Art. 4** Esercenti di aeroporto

<sup>1</sup> Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeroporti secondo l'allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sono di competenza dell'esercente dell'aeroporto.<sup>15</sup>

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all'articolo 122a ONA, nel suo programma di sicurezza l'esercente dell'aeroporto prevede almeno:<sup>16</sup>

- a. un organigramma dell'organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;
- b. una descrizione del mandato e della composizione del comitato di sicurezza dell'aeroporto;

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

<sup>12</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

- c.<sup>17</sup> una descrizione delle procedure applicate per le misure di sicurezza;
  - c<sup>bis</sup>.<sup>18</sup> una descrizione delle procedure applicate per la designazione di fornitori conosciuti di forniture per aeroporti;
  - d. un piano delle diverse aree dell'aeroporto;
  - e. una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell'ambito dei provvedimenti indicati nel programma;
  - f. i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d'aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba;
  - g. un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i controlli di sicurezza;
  - h.<sup>19</sup> una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all'autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell'aviazione.
- <sup>3</sup> L' esercente dell'aeroporto garantisce che tutto il personale attivo nell'area di sicurezza sia dotato di nullastato di sicurezza.<sup>20</sup>

#### **Art. 5** Imprese di trasporto aereo

<sup>1</sup> Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeromobili secondo l'allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sono di competenza dell'impresa di trasporto aereo.<sup>21</sup>

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all'articolo 122*b* ONA, nel suo programma di sicurezza l'impresa di trasporto aereo prevede almeno:<sup>22</sup>

- a.<sup>23</sup> un organigramma dell'organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità; l'organizzazione di sicurezza deve garantire che in caso di eventi rilevanti per la sicurezza i responsabili siano a disposizione in Svizzera in qualsiasi momento;
- b.<sup>24</sup> una descrizione delle procedure applicate per le misure di sicurezza;

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU **2016** 1269).

<sup>18</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU **2012** 5541).

<sup>19</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU **2012** 5541).

<sup>20</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU **2012** 5541).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU **2012** 5541).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU **2012** 5541).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU **2012** 5541).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU **2016** 1269).

- c. una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell'ambito dei provvedimenti indicati nel programma;
- d. i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba;
- e. un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i controlli di sicurezza;
- f.<sup>25</sup> una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all'autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell'aviazione.

**Art. 5a<sup>26</sup>** Fornitori di servizi della sicurezza aerea

<sup>1</sup> Le misure di sicurezza volte a proteggere da minacce alla sicurezza degli aeromobili secondo l'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 sono di competenza del fornitore di servizi della sicurezza aerea.

<sup>2</sup> Conformemente al numero 4 dell'allegato 1 al regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 un sistema di gestione della sicurezza del fornitore di servizi della sicurezza aerea prevede almeno:

- a. un organigramma dell'organizzazione di sicurezza interna in cui siano definiti compiti e responsabilità;
- b. una descrizione delle procedure applicate per la sicurezza dei suoi impianti, del suo personale e dei suoi dati;
- c. una descrizione delle procedure applicate relative alla valutazione e alla riduzione del rischio nel settore della sicurezza, al controllo e al miglioramento della sicurezza, alle valutazioni della sicurezza e alla diffusione degli insegnamenti tratti;
- d. una descrizione delle procedure applicate per individuare le infrazioni alle disposizioni di sicurezza e allertare il personale;
- e. una descrizione delle misure per contenere gli effetti delle infrazioni alle disposizioni di sicurezza e individuare le misure di ristabilimento del livello di sicurezza e le procedure per minimizzare tali eventi in modo da prevenirne il ripetersi;
- f. un programma di formazione per le persone che hanno accesso a impianti, opere o sistemi critici;
- g. una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all'autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell'aviazione.

<sup>25</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

<sup>26</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

<sup>3</sup> Il fornitore di servizi della sicurezza aerea garantisce che tutto il personale che ha accesso a impianti, opere o sistemi critici sia dotato di nullasta di sicurezza.

## Sezione 4:<sup>27</sup> Autorizzazione

### Art. 6

L'UFAC è competente per l'autorizzazione di:

- a. agenti regolamentati per merci o posta ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 26 del regolamento (CE) n. 300/2008 (n. 6.3.1 dell'all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
- b. mittenti conosciuti di merci o di posta ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 27 del regolamento (CE) n. 300/2008 (n. 6.4.1 dell'all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
- c. fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo ai sensi del numero 8.0.2 dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 (n. 8.1.3 dell'all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
- d. organismi di controllo indipendenti conformemente all'articolo 7;
- e. organismi di formazione esterni conformemente all'articolo 9a;
- f.<sup>28</sup> coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS) (n. 11.3.2 dell'all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
- g.<sup>29</sup> istruttori (n. 11.5.1 dell'all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998).

## Sezione 5:<sup>30</sup> Organismi di controllo indipendenti

### Art. 7            Attribuzione dell'incarico

L'UFAC può incaricare organismi di controllo indipendenti di svolgere compiti di controllo e di formazione.

### Art. 8            Compiti e requisiti

<sup>1</sup> Gli organismi di controllo indipendenti adempiono i seguenti compiti:

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU **2012** 5541).

<sup>28</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU **2016** 1269).

<sup>29</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU **2016** 1269).

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU **2012** 5541).

- a.<sup>31</sup> verificano i requisiti applicabili e stilano rapporti sulle verifiche svolte all'attenzione dell'UFAC;
  - b. esaminano e sottopongono a perizia, all'attenzione dell'UFAC, i programmi di sicurezza;
  - c. presentano all'UFAC la richiesta di autorizzazione per l'organo controllato.
- <sup>2</sup> Gli organismi di controllo indipendenti sottostanno alla vigilanza dell'UFAC.
- <sup>3</sup> L'UFAC incarica solo organismi di controllo che:
- a. in quanto organismi di controllo dei mittenti conosciuti sono indipendenti dagli agenti regolamentati e dai mittenti conosciuti;
  - b.<sup>32</sup> in quanto organismi di controllo dei fornitori conosciuti di provviste di bordo o di forniture per l'aeroporto, sono indipendenti dai fornitori conosciuti e regolamentati di provviste di bordo o forniture per l'aeroporto;
  - c. svolgono la propria attività di controllo in tutta la Svizzera a tariffe unitarie;
  - d. dispongono di personale con sufficiente formazione ed esperienza nei settori rilevanti della sicurezza aerea;
  - e. dispongono di almeno un responsabile delle ispezioni.

#### **Art. 9**            Compiti del responsabile dell'ispezione

Il responsabile dell'ispezione ha la responsabilità generale di tutte le attività dell'organismo di controllo. In particolare:

- a. forma e sorveglia le persone dell'organismo di controllo indipendente incaricato della verifica;
- b. forma il responsabile della sicurezza dell'organo da controllare o incarica di questo compito persone qualificate;
- c. verifica se l'organo da controllare rispetta le prescrizioni;
- d. controlla che siano rispettate le disposizioni dell'UFAC relative alle ispezioni presso gli organi da controllare.

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU **2016** 1269).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU **2016** 1269).

## Sezione 5a:<sup>33</sup> Organismi di formazione esterni

### Art. 9a<sup>34</sup> Attribuzione dell'incarico

L'UFAC può incaricare organismi di formazione esterni di formare i responsabili della sicurezza (n. 11.2.5 dell'all. del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998) o gli istruttori.

### Art. 9b Compiti e requisiti

<sup>1</sup> Gli organismi di formazione esterni possono adempiere in particolare i seguenti compiti:

- a. preparano una propria documentazione destinata alla formazione dei responsabili della sicurezza o degli istruttori e la sottopongono per approvazione all'UFAC;
- b. istruiscono i responsabili della sicurezza o gli istruttori secondo le disposizioni dell'UFAC;
- c. esaminano i responsabili della sicurezza o gli istruttori al termine della formazione;
- d. presentano all'UFAC la richiesta di autorizzazione per i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta o per gli istruttori.<sup>35</sup>

<sup>2</sup> Gli organismi di formazione esterni sottostanno alla vigilanza dell'UFAC.

<sup>3</sup> L'UFAC incarica soltanto organismi di formazione che:

- a. dispongono di competenze nello svolgimento e nell'organizzazione di formazioni;
- b. svolgono la propria attività di formazione in tutta la Svizzera a tariffe unitarie;

<sup>4</sup> Gli istruttori incaricati della formazione devono:

- a. disporre di competenze nei settori rilevanti della sicurezza aerea;
- b. disporre di qualifiche e competenze nel settore della metodologia didattica;
- c. aver seguito un corso dell'UFAC destinato agli istruttori e superato il relativo esame oppure disporre di una certificazione equivalente.

<sup>33</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

## **Sezione 6: Misure in caso di particolare minaccia**

### **Art. 10**

<sup>1</sup> In caso di una situazione generale di forte minaccia o su richiesta di un'impresa di trasporto aereo o di un esercente di aeroporto, l'UFAC può ordinare controlli di sicurezza supplementari per determinati voli o aerodromi particolarmente minacciati.

<sup>2</sup> Nella sua decisione, l'UFAC si basa sull'analisi della minaccia svolta dall'Ufficio federale di polizia.

<sup>3</sup> Se la situazione di minaccia lo richiede e in considerazione dell'urgenza, l'UFAC consulta preventivamente la competente polizia aeroportuale e l'esercente dell'aeroporto o l'impresa di trasporto aereo interessati e convoca il comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione.

## **Sezione 7: Assunzione dei costi**

### **Art. 11**

<sup>1</sup> Gli esercenti di aeroporto e le imprese di trasporto aereo sostengono i costi delle misure di sicurezza che devono adottare.

<sup>2</sup> Eccezionalmente, la Confederazione può assumere una parte degli oneri e delle spese straordinarie che contribuiscono in modo rilevante e duraturo al miglioramento della sicurezza.

## **Sezione 8: Misure di sicurezza agevolate**

### **Art. 12** Esercenti di aeroporto

Gli esercenti di aeroporto a cui l'UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno:

- a. un organigramma dell'organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;
- b. una descrizione delle misure atte a migliorare la consapevolezza della sicurezza;
- c. una descrizione delle misure volte a proteggere il terreno, garantire la sicurezza contro il furto e impedire altre interferenze illecite nell'aviazione civile;
- d. i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d'aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba.

**Art. 13** Imprese di trasporto aereo

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto aereo a cui l'UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno:

- a. un organigramma dell'organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;
- b. una descrizione delle misure atte a migliorare la consapevolezza della sicurezza;
- c. una descrizione delle misure volte a proteggere l'aeromobile, garantire la sicurezza contro il furto e impedire altre interferenze illecite nell'aviazione civile;
- d. i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d'aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba.

<sup>2</sup> L'UFAC accorda tali agevolazioni a un'impresa di trasporto aereo solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a.<sup>36</sup> l'impresa di trasporto aereo ha in esercizio solo aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore alle 15 t o con meno di 20 posti.
- b. sulla base delle analisi della minaccia e dei rischi, per l'impresa di trasporto aereo sussiste un rischio ridotto tale da giustificare la deroga alle norme generali.

**Sezione 8a:<sup>37</sup> Disposizione penale****Art. 13a<sup>38</sup>**

In virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>39</sup> sulla navigazione aerea, è punito chiunque:

- a. in quanto collaboratore di un esercente di aeroporto, di un'impresa di trasporto aereo, di un'impresa terza incaricata da un esercente di aeroporto o da un'impresa di trasporto aereo, di un fornitore di servizi della sicurezza aerea, di un agente regolamentato, di un mittente conosciuto o responsabile di merci o di posta, di un fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo, di un fornitore conosciuto di forniture per l'aeroporto, di un organismo di controllo indipendente o di un organismo di formazione esterno:<sup>40</sup>

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

<sup>37</sup> Introdotta dal n. I 1 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

<sup>39</sup> RS 748.0

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

1. viola uno degli obblighi di cui agli articoli 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 5a capoverso 2, 8 capoverso 1 lettera a, 9, 12 o 13 capoverso 1,
  2. viola l'obbligo di esecuzione di controlli di sicurezza,
  3. viola l'obbligo di proteggere o sorvegliare i passeggeri, il bagaglio a mano, il bagaglio da stiva, le merci o la posta, le provviste di bordo, le forniture dell'aeroporto oppure gli aeromobili protetti ai fini della sicurezza,
  - 4.<sup>41</sup> disattende l'obbligo di formare personale,
  - 4<sup>bis</sup>.<sup>42</sup> disattende l'obbligo di impiegare soltanto personale formato e, se necessario, certificato,
  5. viola l'obbligo di eseguire controlli della qualità oppure di aggiornare i programmi di sicurezza,
  6. viola l'obbligo di notificare eventi rilevanti per la sicurezza;
- b. esercita senza autorizzazione un'attività per la quale è necessaria un'autorizzazione conformemente all'articolo 6.

## Sezione 9: Disposizioni finali

### Art. 14 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del DATEC del 31 marzo 1993<sup>43</sup> sulle misure di sicurezza nell'aviazione è abrogata.

### Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

<sup>42</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

<sup>43</sup> [RU 1993 1382, 1999 2458, 2005 663 1021]

